

Prot. 1035 /vf

Como, 24 luglio 2013

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 12/2013

Modifica alla L.R. 24/2006

Il Consiglio Regionale nella seduta del 23.07.2013 ha modificato l'art. 25 della L.R. 11.12.2006, n. 24 inserendo dopo il comma 3, il seguente art. 3bis che recita: *"i tecnici accreditati all'esercizio delle attività di diagnosi di certificazione energetica sono tenuti a sostenere con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data del loro accreditamento, un esame di aggiornamento, secondo modalità stabilite dall'ente competente. Il mancato superamento dell'esame di aggiornamento comporta la revoca dell'accreditamento. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai tecnici iscritti a ordini o collegi professionali.*

La presente modifica entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul BURL.

Appalti, ecco i vantaggi delle "white list" antimafia

DPCM 18.04.2013
G.U. 15.07.2013,
n. 164

È stato pubblicato il Decreto che definisce le *"Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*.

Il decreto istituisce presso tutte le Prefetture le cosiddette "white list", cioè gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Gli elenchi sono unici e articolati in sezioni corrispondenti alle attività indicate dall'art. 1, comma 53 della legge Anticorruzione e in quelle ulteriori eventualmente individuate con le modalità di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 190/2012.

Le imprese inserite nell'elenco non dovranno presentare l'informazione antimafia per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione. L'iscrizione a questi elenchi ha una durata di 12 mesi, è volontaria ed è soggetta alle seguenti condizioni:

- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.

Per iscriversi alla "white list" il legale rappresentante potrà presentare, anche per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione. Le prefetture dovranno pubblicare le "white list" sul proprio sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il decreto fissa un termine di 90 giorni alle prefetture per effettuare i controlli e dare il via libera all'iscrizione negli elenchi.

<http://www.amministrativistaonline.it/novita/d-p-c-m-18-aprile-2013/>

Registro di anagrafe condominiale

Tra i nuovi adempimenti previsti dalla Riforma del condominio, già in vigore dal 18.06.2013, è prevista l'istituzione del **Registro dell'anagrafe condominiale**. Secondo il disposto dell'art. 10, comma 6 della Legge 220/2012, l'amministratore è tenuto a "curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza...".

Il nuovo adempimento normativo quindi impone all'amministratore un'ulteriore attività di rilevazione e raccolta dati degli immobili. E non solo, ma anche la gestione e l'aggiornamento di tali dati nel tempo.

Tutti i cambiamenti futuri infatti gli dovranno essere comunicati con diretta responsabilità di tutti i condòmini.

Terre e rocce da scavo, cosa cambia con il "Decreto del Fare"? Ecco la risposta dell'ANCE

Il D.L. 69/2013 ha introdotto importanti semplificazioni negli adempimenti relativi all'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Intervenendo sul D.Lgs. 152/2006, il provvedimento da pochi giorni in vigore stabilisce, infatti, che **la gestione delle terre e rocce come sottoprodotto anziché come rifiuto è soggetta alle indicazioni del D.M. 161/2012 solo per le attività e le opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**.

L'intervento normativo ha voluto in questo modo circoscrivere il ricorso alle procedure prescritte dal regolamento di cui al D.M. 161/2012 ai materiali di scavo prodotti nell'ambito delle grandi opere. Queste procedure, infatti, potrebbero risultare troppo gravose per i materiali di scavo prodotti da lavori di entità minore eseguiti in piccoli cantieri.

In una nota pubblicata il 26.06.2013, l'ANCE ha osservato che a partire dal 22.06.2013 per le attività e le opere non soggette a VIA o a AIA potrebbe verificarsi un vuoto normativo.

Infatti, secondo ANCE, potrebbero essere applicate le regole generali per i sottoprodotti previste dal D.Lgs. 152/06; inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 71 e del citato art. 8 bis comma 2, rimarrebbe per altro incerto il regime di gestione delle terre e rocce per i cantieri non soggetti a VIA - AIA, ma con volumi di scavo superiore a 6.000/m³.

L'ANCE, quindi, ritiene che gli **interventi in corso** per i quali siano state seguite le indicazioni del DM 161/2012 possano essere portati a termine. Per i **nuovi interventi** consiglia di attendere le indicazioni che dovrà fornire il Ministero dell'Ambiente a seguito delle richieste formulate dalla stessa ANCE.

<http://www.ance.it/search/SearchTag.aspx?tag=territorio&id=74&pcid=36&pid=27&docId=12025>

Scambio sul posto: nuove regole per il calcolo del contributo a decorrere dall'anno 2013

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha dato il via libera alle **nuove Regole Tecniche predisposte dal GSE e relative ai criteri di definizione e di calcolo del contributo in conto scambio**.

Le Regole Tecniche sono applicate a decorrere dall'anno 2013 e introducono importanti novità riguardo a:

- **i flussi informativi**: è stato eliminato il flusso informativo proveniente dalle società di vendita in quanto il contributo in conto scambio è erogato a partire dalle informazioni trasmesse esclusivamente dai gestori di rete
- **la standardizzazione del corrispettivo unitario in conto scambio**: il corrispettivo viene determinato e pubblicato annualmente dall'Autorità
- **i contributi in conto scambio da erogare in acconto**: i parametri per la determinazione dell'acconto per l'anno 2013 sono stati rivisti alla luce dell'analisi svolta sui dati storici relativi ai profili di scambio.

http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Ritiro%20e%20scambio/Scambio%20sul%20post%20o/SCAMBIO%20SUL%20POSTO/SSP-Regole%20tecniche_III%20edizione.pdf

**Impianti termici.
Da settembre ancora novità sugli scarichi**

Il DDL n. 783 di conversione in legge del D.L. 04/06/2013, n. 63 ha introdotto un nuovo articolo, il 17-bis, che sostituisce il comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412 in materia di scarichi degli impianti termici negli edifici, già modificata di recente dal D.L. 179/2012.

Il nuovo comma 9 ed i successivi 9-bis, 9-ter e 9-quater prevedono:

Gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. L'obbligo di scarico a tetto non è più, dunque, limitato ai soli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, come disposto dal D.L. 179/2012.

È possibile derogare a tale obbligo nei casi in cui:

- a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- b) l'adempimento dell'obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

Nei casi di deroga è obbligatorio, comunque, installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. Si ricorda che il testo vigente prevede l'obbligo di installazione di generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalle citate norme UNI EN. Dunque nel nuovo testo sono indicate esplicitamente le classi 4 e 5, mentre non è più espressamente indicata la tipologia a condensazione.

Infine, è previsto l'adeguamento da parte dei comuni dei propri regolamenti alle nuove disposizioni.

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63!vig=>

Dichiarazione dei redditi: scadenza prorogata al 6 settembre 2013

L'EPPI comunica che: *“la scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi on line è stata spostata al 6 settembre 2013.*

Il sito www.eppi.i ha cambiato veste recentemente e giustamente tutti gli utenti devono avere il tempo necessario per prendere confidenza con le nuove funzionalità.

Rassicuriamo gli iscritti che si rivolgono al Collegio perché hanno almeno un mese di tempo in più per compilare il modello EPPI 03.

Inoltre facciamo notare che quest'anno la dichiarazione presente una novità importante.

I compensi vanno suddivisi secondo l'aliquota del contributo integrativo applicata: 4% e 2% e, in alcuni casi zero.

A lato della dichiarazione disponibile on line è possibile cliccare e consultare due guide, una più tecnica e un'altra più divulgativa, oppure chiedere aiuto al call center o, infine, mandare una e-mail con una segnalazione”.

**Detrazioni 65%,
ecco la nuova
guida
dell'Agenzia
delle Entrate**

Il D.L. 4.06.2013, n. 63 ha prorogato al 31.12.2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica, innalzando dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6.06.2013 al 31.12.2013. Per le parti comuni degli edifici condominiali la data di scadenza è il 30.06.2014. Allo scopo di fornire un quadro semplice ed esauriente sugli incentivi per riqualificazione energetica, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **nuova guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico"**, aggiornata a giugno 2013.

La guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per operare correttamente.

In particolare, il documento offre chiare e precise indicazioni in merito a:

- **natura e scopo dell'agevolazione** (in cosa consiste, chi può usufruirne, cumulabilità con altre agevolazioni)
- **interventi interessati all'agevolazione**
- **tipologia di spesa e relativa detrazione** (spese detraibili, calcolo, limiti e ripartizione della detrazione)
- **adempimenti necessari per ottenere la detrazione** (la certificazione necessaria, i documenti da conservare, il contenuto dell'asseverazione)

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Aggiornamento+risparmio+energetico/GUIDA+Risp_Energetico.pdf

**Locazione e
cessione di
fabbricati, i
chiarimenti del
Fisco sul
Regime IVA**

Circ. 28.06.2013,
n. 22/E

La legge 7.08.2012, n. 134 (di conversione al Decreto Legge 83/2012) ha modificato la disciplina IVA delle locazioni e delle cessioni di fabbricati.

In particolare sono state ampliate le ipotesi in cui le cessioni e le locazioni di immobili - in linea di principio, esenti da IVA - sono assoggettabili ad imposta.

Con la circolare n. 22/E l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione della norma.

Per quanto concerne i contratti in corso all'entrata in vigore della legge, in particolare, il Fisco riconosce ai locatori di fabbricati abitativi la possibilità di scegliere se applicare il trattamento di esenzione oppure quello di imponibilità. L'opzione per l'imponibilità può essere esercitata solo dalle imprese che costruiscono i fabbricati, che realizzano su di essi i lavori di ristrutturazione o che li acquistano per eseguire o far realizzare degli interventi edilizi.

Per i fabbricati strumentali non sono più previste le ipotesi di imponibilità ad IVA obbligatoria connesse alle caratteristiche del locatario, ma è consentito a qualunque soggetto passivo di optare per l'applicazione dell'imposta.

In caso di opzione per l'assoggettamento ad IVA, si applica l'aliquota nella misura ordinaria.

Nella circolare sono forniti importanti chiarimenti anche in merito a:

- Imposta di Registro per le locazioni
- Regime fiscale delle cessioni di fabbricati
- Reverse-charge per le cessioni di fabbricati imponibili ad IVA su opzione del cedente
- Cessioni: decorrenza della nuova disciplina e modalità di esercizio dell'opzione
- Cessioni: imposta di registro
- Cessioni: regime transitorio
- Separazione dell'attività

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/giugno+2013/circolare+22+28062013/cir22e+del+28+06+13.pdf>

**Detrazioni 65%,
on line il sito
dell'Enea per la
richiesta delle
agevolazioni**

La procedura per il riconoscimento delle detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti implica precisi obblighi procedurali, tra cui la comunicazione di opportuna documentazione all'ENEA, che va inoltrata per via telematica.

L'ENEA ha pubblicato on-line il portale per la trasmissione della documentazione relativa agli interventi realizzati dopo l'entrata in vigore del D.L. 63/2013 che innalza la detrazione dal 55% al 65%.

La documentazione deve essere inoltrata per via telematica utilizzando, in base alla tempistica degli interventi, i seguenti portali:

- <http://finanziaria2013.enea.it> (per interventi realizzati nel 2013 anche nell'ambito delle nuove disposizioni del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63)
- <http://finanziaria2012.enea.it> (per interventi realizzati nel 2012)
- <http://finanziaria2011.enea.it> (per interventi realizzati nel 2011)

**Conversione
del D.L. 63:
bonus arredi
esteso agli
elettrodomestici
e APE
obbligatorio
anche per le
cessioni di
immobili a
titolo gratuito**
D.L. 4.06.2013,
n. 63

In arrivo novità importanti sul fronte della certificazione energetica e del bonus ristrutturazioni.

Infatti, il Disegno di Legge di conversione in legge del Decreto Legge n. 63/2013, in discussione al Senato, ha ottenuto il via libera dalle Commissioni Industria e Finanze di Palazzo Madama con numerose modifiche rispetto al testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Tra le modifiche più importanti segnaliamo:

- **Attestato di prestazione energetica (APE) obbligatorio anche per le cessioni di immobili a titolo gratuito**

L'obbligo di produrre l'attestato di prestazione energetica (APE), prima limitato ai casi di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, viene ora esteso anche alle cessioni di immobili a titolo gratuito. Inoltre, per gli edifici di nuova costruzione, l'APE deve essere rilasciato prima del rilascio del certificato di agibilità e non al termine dei lavori.

Bonus mobili del 50% esteso agli elettrodomestici di classe non inferiore a A+

Prevista l'estensione del bonus mobili anche ai "grandi elettrodomestici (frigo, lavatrice, lavastoviglie) di classe non inferiore a A+ (A per i forni), sia a libera installazione che da incasso. La detrazione va applicata sui mobili per l'immobile oggetto di intervento ed è prevista per un importo massimo di 10.000 euro di spesa che si aggiungono ai 96.000 euro del tetto già previsto.

- **Detrazione 65% estesa anche alle pompe di calore**

L'aula del Senato ha approvato anche l'estensione del bonus del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica anche agli impianti di riscaldamento a pompe di calore, serviti da caldaie o realizzati con condizionatori.

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/293789.pdf>

**Affidamento dei
lavori pubblici:
da Itaca le linee
guida con le
tavole sinottiche
su obblighi,
termini e
procedure
operative**

Ogni stazione appaltante è chiamata regolarmente a svolgere attività di gestione degli appalti.

La normativa vigente prevede regole in materia di trasparenza, pubblicità, comunicazione e monitoraggio delle singole fasi, tanto precise quanto complesse.

L'Istituto per l'innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA) ha pubblicato le Linee Guida "*Trasparenza e Pubblicità: analisi dei nuovi obblighi e del loro impatto sull'affidamento dei contratti pubblici*".

...*SEGUE*...

I principali argomenti trattati sono:

- disposizioni in materia di trasparenza
- disposizioni in materia di pubblicità
- impatto delle nuove norme sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici: punti fermi e questioni ancora aperte
- strumenti operativi

Oltre alle utili sintesi normative, nel documento sono contenuti vari allegati con sintesi e tavole sinottiche dei vari adempimenti, dei soggetti obbligati, dei termini e delle modalità operative.

http://www.itaca.org/documenti/news/Vademecum%20Trasparenza%20Itaca_completo.pdf

Compenso professionale: è valida la clausola che condiziona il pagamento

Cass. 24.06.2013, n. 15786

Non è affetta da nullità la clausola che condiziona il compenso del professionista ingegnere o architetto ad un evento futuro e incerto, anche se la prestazione professionale è resa ad un soggetto privato.

La Corte di cassazione viene chiamata ad esprimersi circa la validità di un contratto con dei professionisti (tre architetti) per i quali l'erogazione del pagamento del compenso professionale era condizionata al verificarsi di una condizione successivamente non avverata (rilascio della concessione edilizia) con conseguente gratuità dell'attività svolta dagli stessi.

Preliminarmente la Suprema Corte rileva che la vicenda giudiziaria era iniziata negli anni Novanta quando ancora vigeva l'inderogabilità dei minimi della tariffa professionale (L. 05/05/1976, n. 340).

Così recitava l'articolo unico della L. 340 del 1976 «I minimi di tariffa per gli onorari a vacanza, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili.

L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143».

L'art. 6 della L. 01/07/1977, n. 404 in via interpretativa stabiliva che «L'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati».

I tre architetti hanno fatto ricorso ed hanno formulato alla Corte un quesito chiedendo se la clausola contrattuale che condiziona il pagamento del compenso per la prestazione del professionista architetto o ingegnere al verificarsi di un evento futuro e incerto sia sempre valida ed efficace a prescindere dalla natura del committente quale privato o pubblica amministrazione, ovvero - ai sensi dell'articolo unico della L. 05/05/1976 n. 340 - sia valida ed efficace solo nell'ambito del rapporto professionale tra professionista privato e committente pubblica amministrazione.

Al quesito la Cassazione risponde appunto affermando che «*la clausola che condiziona il compenso del professionista ingegnere o architetto ad un evento futuro e incerto non è affetta da nullità anche se la prestazione professionale è resa ad un soggetto privato*» ed a questa conclusione la Suprema Corte è pervenuta anche alla luce dei principi da essa stessa espressi con la Sentenza del 19/09/2005 n. 18450 che, sebbene applicati in una fattispecie nella quale il committente era una pubblica amministrazione, sono ritenuti pienamente applicabili anche nel caso in cui il committente sia un soggetto privato.

Secondo la Suprema Corte dal principio di inderogabilità della tariffa professionale non deriva la nullità della clausola, liberamente pattuita, che condiziona il pagamento al verificarsi di una condizione poiché le parti di un rapporto contrattuale sono libere di prevedere, nell'esercizio dell'autonomia privata, che l'efficacia di un'obbligazione nascente dal contratto resti condizionata, in senso sospensivo o risolutivo, ad un evento futuro ed incerto (artt. 1322, 1353 Cod. civ.).

Il Collegio conclude affermando che tale principio deve trovare applicazione anche con riguardo alla specifica clausola contrattuale volta a condizionare il diritto al compenso spettante al professionista.

<http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=9603>

**Decreto del Fare:
Sicurezza sul
lavoro in edilizia**D.L. 21.06.2013,
n. 69G.U. 21.06.2013,n. 144
- suppl. ord. 50

Il c.d. decreto "Del Fare" ha **modificato il Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81**, in materia di misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Con il provvedimento che deve essere ancora convertito in legge dello Stato, sono stati **modificati gli articoli 26, 29, 32, 37, 67, 71, 88, 225, 240, 250 e 277 ed è stato inserito l'articolo 104-bis** rubricato "Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili".

Tra le modifiche introdotte segnaliamo **quelle contenute nell'art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008** con cui è prevista l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei "piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi" e **quelle contenute nel nuovo articolo 104-bis** con cui è prevista:

- la semplificazione del piano operativo di sicurezza (Pos), previsto dagli articoli 89, comma 1, lett. h) e 96 comma 1, lett. g) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
- la semplificazione del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) di cui all'art. 100, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 e del "fascicolo dell'opera", di cui all'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

I modelli semplificati relativamente ai documenti descritti saranno individuati da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**Costi della
sicurezza:
obbligatoria
l'indicazione in
sede di gara**Cons. di Stato
Sent. 03.07.2013,
n. 3565

In sede di offerta di una gara d'appalto è **obbligatoria l'indicazione degli oneri aziendali di sicurezza non soggetti a ribasso**. Tale obbligo vale sia **quando i modelli predisposti dalla stazione appaltante non contemplino tali voci e non prevedano spazi per l'inserimento di tali dati, sia quando non siano previsti come obbligatori dal bando di gara**. In questi termini si è espresso il **Consiglio di Stato**

I giudici amministrativi hanno precisato che nelle gare pubbliche l'indicazione di tali oneri costituisce - sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - un adempimento imposto dagli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei Contratti).

Lo scopo, rileva il Collegio, è quello di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare.

Considerata la natura di obbligo legale rivestita dall'indicazione il Consiglio di Stato ritiene pertanto irrilevante la circostanza che la *lex specialis* di gara non abbia richiesto la stessa indicazione, rendendosi altrimenti scusabile una *ignorantia legis*.

I giudici di Palazzo Spada precisano infine che poiché l'indicazione degli oneri aziendali di sicurezza, non soggetti a ribasso, riguarda l'offerta, «*non può ritenersene consentita l'integrazione mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante (ex art. 46, co. 1 bis, cit. d.lgs. n. 163 del 2006), pena la violazione della par condicio tra i concorrenti*».

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9446:consiglio-di-stato-sez-3-03-luglio-2013-n-3565-omessa-indicazione-degli-oneri-di-sicurezza&catid=20:sentenze-amministrative-cds-tar&Itemid=60

Il DURC può essere rilasciato anche a imprese non in regola ma con crediti nei confronti delle PA

D.M. 13.03.2013
G.U. 16.07.2013,
n. 165

È stato pubblicato il Decreto recante "*Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto*".

Grazie a questo Decreto, diventa **possibile compensare i debiti contributivi delle imprese con i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.**

In particolare, le imprese in possesso di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, possono compensare con il rilascio del DURC.

Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il documento con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13 -bis del D.L. n. 52/2012 (convertito dalla Legge 94/2012), precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/16/13A06078/sg>

Arriva il DURC online: il documento di regolarità contributiva direttamente via Web!

E' ufficiale, arriva il DURC online!

INPS, INAIL e Casse Edili hanno avviato il progetto che porterà in breve tempo al rilascio via web del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Si inizia il 22 luglio, quando sarà attivata una nuova procedura informatica che permetterà alle aziende di verificare la propria posizione contributiva, rilevare eventuali anomalie e procedere alla relativa regolarizzazione, anche versando online.

L'azienda può usufruire del nuovo servizio direttamente o attraverso il proprio consulente.

Ricordiamo che ad oggi la richiesta DURC si effettua online sul sito Sportello Unico Previdenziale, ma il documento viene poi spedito in forma cartacea all'azienda richiedente.

Una volta attivato il servizio, invece, il DURC sarà rilasciato immediatamente on-line.

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6239>

Silenzio assenso escluso se la tutela del vincolo non spetta al Comune

TAR Lombardia
Sent. 28.06.2013,
n. 1669

Nel caso in cui esista un vincolo alla cui tutela è preposto un soggetto diverso dal Comune, soggetto che ha espresso parere negativo all'intervento edilizio, non può in alcun modo reputarsi formato il silenzio assenso.

Nel caso in esame il Tar lombardo ha fornito il suo parere in merito ad un vincolo c.d. autostradale su cui il soggetto concessionario aveva espresso un parere negativo circa l'attestazione di compatibilità tecnica riguardo la realizzazione delle opere oggetto della domanda di titolo edilizio.

I giudici ricordano che l'art. 20 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, come modificato per effetto del D.L. 13/05/2011, n. 70 convertito con L. 12/07/2011, n. 106, prevede che in presenza di determinati presupposti la domanda di permesso di costruire possa reputarsi accolta attraverso il meccanismo del c.d. silenzio assenso. Tuttavia, il comma 10 dell'art. 20 citato esclude l'operatività del silenzio assenso qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non spetta all'amministrazione comunale.

<http://www.ricerca-amministrativa.it/RA/massima-Titoli-edilizi-m-419.xhtml?jsessionid=13593282cc6f48b4d3dc13860e57>

Oneri di urbanizzazione: quando si prescrive il diritto al rimborso?

Tar Emilia Romagna
01.07.2013, n. 489

Il Tar dell'Emilia Romagna stabilisce che **se i lavori per cui è stato chiesto il permesso di costruire non sono mai iniziati, si ha diritto al rimborso degli oneri di urbanizzazione pagati, ma solo dal momento in cui decade il titolo edilizio.**

Nel caso in esame, una società ha chiesto la restituzione della somma corrisposta al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per un intervento di ampliamento del proprio fabbricato industriale, in precedenza regolarmente assentito dall'ente locale.

La società, tuttavia, non ha iniziato i lavori entro il termine annuale previsto per legge, con la conseguente decadenza del relativo titolo abilitativo. Alla richiesta di restituzione delle somme versate a tale titolo, il Comune ha opposto diniego, motivato sulla avvenuta prescrizione del credito.

Secondo il comune, il credito si è prescritto perché la scadenza del relativo termine (10 anni) va calcolata dalla data di versamento degli oneri di urbanizzazione in tesoreria. Poiché la società ha chiesto il rimborso con una nota pervenuta dopo la scadenza del termine decennale, il diritto alla restituzione della somma sarebbe ormai prescritto.

Di parere contrario i giudici amministrativi che hanno chiarito che il termine a partire dal quale si ha diritto a chiedere al Comune il rimborso degli oneri concessori versati decorre dal momento in cui il rimborso poteva essere effettivamente esercitato e, pertanto, dalla data di scadenza del termine annuale previsto per l'inizio dei lavori.

Quindi la società ha diritto al rimborso.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione%202/2005/200500166/Provvedimenti/201300489_01.XML

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)



dall'1 al 25 agosto 2013